



COMUNICATO UFFICIALE N. 260
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 256/AA al n. 263/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 332 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe AZZOLINO e della società ASD CASSANO SYBARIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE AZZOLINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cassano Sybaris, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all'esito della gara ASD Cassano Sybaris – DB Rossoblu del 3.11.2024 valevole per il campionato di Promozione, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro dell'arbitro che ha diretto tale incontro, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso, con le dichiarazioni espresse nel corso di un'intervista rilasciata in data 3 novembre 2024 pubblicata sulla pagina Facebook di TLC Sport 2022/2023 e sulla pagina Facebook della ASD Cassano Sybaris;

ASD CASSANO SYBARIS, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giuseppe Azzolino all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe AZZOLINO, in proprio e in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD CASSANO SYBARIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe AZZOLINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CASSANO SYBARIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 117 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Loris Rashed ANKAMAH, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORIS RASHED ANKAMAH, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Real G. Scirea, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Real G. Scirea, agli incontri Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023, Real G. Scirea – A.S.D. Indomita Sport Academy del 3.2.2024 e King Sport Napoli – Real G. Scirea del 2.3.2024, tutti valevoli per il girone C del campionato Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Loris Rashed ANKAMAH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Loris Rashed ANKAMAH;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 331 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Umberto Rocco SABATINO e della società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO ROCCO SABATINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 61 del 31.10.2024 del Comitato Regionale Calabria contenente i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara StiloMonasterace - Virtus Rosarno del 27.10.2024, valevole per il campionato di Promozione, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri sia della terna arbitrale che ha diretto tale incontro che della classe arbitrale nel suo complesso intesa, in una nota ufficiale pubblicata in data 31.10.2024 sulla pagina Facebook ufficiale della società;

A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Umberto Rocco SABATINO all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto Rocco SABATINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Umberto Rocco SABATINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 259/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 133 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Omar MANUELLI, Gino BARTOLUCCI, e della società S.S.D. TRE PONTI S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

OMAR MANUELLI, dal 1° luglio 2023 al 19 marzo 2024 soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la società A.S.D. Accademia Granata L.E., nonché successivamente tesserato, dal 20 marzo 2024 al 29 aprile 2024, come collaboratore 1° squadra per la società Alma Juventus Fano 1906, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1 del Regolamento del Settore tecnico, per avere svolto le mansioni di dirigente della società A.S.D. Accademia Granata L.E., quale responsabile del settore giovanile, senza averne titolo, dapprima perché non regolarmente tesserato (in relazione al periodo 1° luglio 2023 – 19 marzo 2024) e successivamente perché tesserato come tecnico collaboratore 1° squadra per la società Alma Juventus Fano 1906 (in relazione al periodo 20 marzo 2024 – 29 aprile 2024), in violazione del divieto di svolgere attività per più di una società, anche se con mansioni diverse; in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, per avere, a partire dal mese di maggio 2024 e fino al termine della stagione sportiva 2023-2024, posto in essere un'attività di proselitismo, consistita nell'aver inviato plurimi messaggi su gruppi whatsapp di tesserati (e relativi genitori) della società A.S.D. Accademia Granata L.E., ai quali partecipava con la qualifica di amministratore in ragione del precedente incarico di responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Accademia Granata L.E., svolto in mancanza di un valido titolo con le modalità descritte al capo a) dell'inculpazione, al fine di convincere gli atleti del settore giovanile della predetta società a tesserarsi, nella stagione sportiva 2024-2025, per la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l., sottolineando la bontà dell'impiantistica sportiva a disposizione di quest'ultima e la circostanza che parte della dirigenza della società A.S.D. Accademia Granata L.E. della stagione sportiva 2023-2024 si sarebbe tesserata, nella successiva stagione sportiva 2024-2025, con la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l.;

GINO BARTOLUCCI, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Tre Ponti s.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e/o

comunque non impedito al tecnico Sig. Omar Manuelli, tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 per la società Alma Juventus Fano 1906, di svolgere, a partire dal mese di maggio 2024 e fino al termine della stagione sportiva 2023-2024, un'attività di proselitismo, consistita nell'aver inviato plurimi messaggi su gruppi whatsapp di tesserati (e relativi genitori) della società A.S.D. Accademia Granata L.E., ai quali partecipava con la qualifica di amministratore in ragione del precedente incarico di responsabile del settore giovanile della stessa, svolto in mancanza di un valido titolo, al fine di convincere gli atleti a tesserarsi, nella stagione sportiva 2024-2025, per la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l.;

S.S.D. TRE PONTI S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Omar MANUELLI e Gino Bartolucci in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. TRE PONTI S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Omar MANUELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gino BARTOLUCCI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società S.S.D. TRE PONTI S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 338 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Filippo COGLIANDRO e della società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO COGLIANDRO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bocale Calcio ADMO, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Bocale Calcio ADMO – Vigor Lamezia disputata il 27.10.2024 valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria, a mezzo di due interviste rilasciate rispettivamente in data 27.10.2024 alla testata giornalistica online "Stadio Radio" ed in data 28.10.2024 all'emittente televisiva "Tele A1", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;

A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Filippo Cogliandro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo COGLIANDRO e dalla Sig.ra Barbara COLAZZA, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo COGLIANDRO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 199 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Maurizio SETTI, e della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO SETTI, all'epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Hellas Verona F.C. S.P.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1 e 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Reda Belahyane e alla cessione del calciatore Bruno Augustin Amione, nonché per aver sottoscritto appositi mandati di rappresentanza, rispettivamente nelle date 23 gennaio 2024 e 28 gennaio 2024, con il Sig. Juan Pablo Pachon Chaves, all'epoca dei fatti soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nel predetto Registro;

HELLAS VERONA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Maurizio Setti, tesserato all'epoca dei fatti come Amministratore unico della società Hellas Verona F.C. S.P.A., così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio SETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Maurizio SETTI, e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società HELLAS VERONA F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 177 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio PALUMBO, Giorgio NUSCIS, e della società A.S.D. GERENZANESE CALCIO 1950, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO PALUMBO, all'epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società A.S.D. Gerenzanese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, formulato commenti con i quali schernisce e deride i calciatori facenti parte della squadra militante nella categoria Giovanissimi Regionali Under 14 della A.S.D. Gerenzanese, pubblicati su sua richiesta sulla chat WhatsApp del gruppo di tale compagine dal dirigente accompagnatore tesserato per la stessa società Sig. Giorgio Nuscis in data 22.6.2024;

GIORGIO NUSCIS, all'epoca dei fatti dirigente-accompagnatore della società A.S.D. Gerenzanese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso pubblicato in data 22.6.2024, sulla chat WhatsApp del gruppo della squadra militante nella categoria Giovanissimi Regionali Under 14 della società A.S.D. Gerenzanese, su richiesta del sig. Claudio Palumbo, dirigente allenatore tesserato per la stessa società, i commenti dal contenuto denigratorio da quest'ultimo formulati sui calciatori minori della squadra militante nella categoria Giovanissimi Regionali Under 14 della società A.S.D. Gerenzanese;

A.S.D. GERENZANESE CALCIO 1950, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Claudio Palumbo e Giorgio Nuscis;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio PALUMBO, Giorgio NUSCIS, e Flavio LEARDINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GERENZANESE CALCIO 1950;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Claudio PALUMBO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio NUSCIS, e di €

250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GERENZANESE CALCIO 1950;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Enzo TRIBOLATI, Alessandro FERRI, Stefano RIZZO, Franco MORETTI, Vittorio GIOVANALE, e delle società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA e A.S.D. ATLETICO CAPRANICA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENZO TRIBOLATI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA all'epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall' art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito, al direttore sportivo Sig. Alessandro Ferri di contattare nei primi giorni di giugno del 2024 il Sig. Stefano Rizzo ed aver fatto sottoscrivere allo stesso un contratto valido per la stagione sportiva 2024 - 2025, pubblicando poi in data 7.6.2024 sulla pagina Instagram della società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA e sulla rivista online Calcio della Tuscia la notizia del trasferimento di tale calciatore, nonostante lo stesso fosse tesserato fino al 30 giugno 2024 per la società Ronciglione United;

ALESSANDRO FERRI, Direttore Sportivo tesserato per la società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA all'epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall' art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere contattato nei primi giorni di giugno del 2024 il Sig. Stefano Rizzo, ed aver fatto sottoscrivere allo stesso un contratto valido per la stagione sportiva 2024 - 2025, pubblicando poi in data 7.6.2024 sulla pagina Instagram della società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA e sulla rivista online Calcio della Tuscia la notizia del trasferimento di tale calciatore, nonostante lo stesso fosse tesserato fino al 30 giugno 2024 per la società RONCIGLIONE UNITED;

STEFANO RIZZO, Calciatore tesserato per la società RONCIGLIONE UNITED all'epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall' art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nei primi giorni di giugno del 2024, sottoscritto un contratto valido per la stagione sportiva 2024 - 2025 con la società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA nonostante fosse tesserato fino al 30 giugno 2024 per la società RONCIGLIONE UNITED;

FRANCO MORETTI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA all'epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al direttore sportivo Sig. Vittorio Giovanale di svolgere nei mesi di maggio e giugno 2024, quando lo stesso era ancora tesserato per la RONCIGLIONE UNITED, attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per tale ultima società al fine di convincerli a tesserarsi per la A.S.D. ATLETICO CAPRANICA nella successiva stagione sportiva 2024 - 2025;

VITTORIO GIOVANALE, Direttore Sportivo tesserato per la società RONCIGLIONE UNITED all'epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere nei mesi di maggio e di giugno 2024, in costanza di tesseramento per la società RONCIGLIONE UNITED, attività di proselitismo nei confronti dei calciatori Sigg. Zappalà Riccardo, Tomassi Flavio, Angelucci Luigi e Gentilucci Alessandro, tutti tesserati per tale società, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA nella successiva stagione sportiva 2024 – 2025; attività di proselitismo consistita nel contattare i calciatori e metterli a conoscenza del progetto della società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA, nonché ancora, dopo aver preso con loro accordi verbali per il tesseramento con tale ultima società, fornendo la notizia alla rivista on line Calcio della Tuscia che la pubblicava il 7.6.2024;

A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i Sigg. Enzo TRIBOLATI e Alessandro FERRI, al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. ATLETICO CAPRANICA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Franco MORETTI, al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Alessandro FERRI, Stefano RIZZO, e dal Sig. Enzo TRIBOLATI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA, dal Sig. Vittorio GIOVANALE, e dal Sig. Franco MORETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Enzo TRIBOLATI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro FERRI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Stefano RIZZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco MORETTI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio GIOVANALE, di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA, e di 350,00 (trecentocinquanta/00) per la società A.S.D. ATLETICO CAPRANICA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina